

- 3) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, quali siano le condizioni in cui uno Stato membro, senza violare il diritto di proprietà, le libertà di espressione e d'impresa e il principio di proporzionalità, possa esercitare la facoltà ad esso concessa dall'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva, di imporre ai fabbricanti e agli importatori il carattere neutro e la standardizzazione delle confezioni unitarie e degli imballaggi esterni.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 22 maggio 2017 — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-295/17)

(2017/C 256/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Attrice: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 64, paragrafo 1, 66, lettera a), e 73 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che è tenuto all'imposta sul valore aggiunto l'operatore di telecomunicazioni (televisione, Internet, rete mobile e rete fissa) che abbia chiesto ai suoi clienti il pagamento — allorché, per causa imputabile al cliente, sia stato risolto un contratto con obbligo di permanenza per un periodo determinato (periodo di fedeltà) prima della scadenza di tale periodo — di un importo prestabilito, pari al valore del pagamento mensile di base dovuto dal cliente in conformità del contratto moltiplicato per il numero di mensilità mancanti al completamento del periodo di fedeltà, in circostanze nelle quali, quando viene fatturata detta somma, e a prescindere dall'effettivo pagamento, l'operatore ha già cessato la fornitura dei servizi, qualora:
- a. l'importo fatturato abbia lo scopo contrattuale di dissuadere il cliente dall'interrompere il periodo di fedeltà al cui rispetto si è obbligato e di risarcire i danni subiti dall'operatore a causa dell'inosservanza del periodo di fedeltà — sostanzialmente, a causa della perdita del guadagno che avrebbe realizzato se il contratto fosse rimasto in vigore fino alla fine del periodo, della pattuizione di tariffe più basse, della messa a disposizione di strumenti o di altre offerte, a titolo gratuito o a prezzo ridotto, nonché dei costi di pubblicità e acquisizione clienti —;
 - b. i contratti con periodo di fedeltà comportino un compenso superiore per coloro che abbiano promosso la loro acquisizione rispetto ai contratti conclusi senza periodo di fedeltà quando, nell'uno come nell'altro caso (cioè nei contratti con o senza periodo di fedeltà), il compenso si calcola sulla base dell'importo dei pagamenti mensili stabilito nei contratti acquisiti;
 - c. l'importo fatturato possa essere qualificato, secondo il diritto nazionale, come clausola penale.
- 2) Se possa cambiare la risposta alla prima questione in caso di insussistenza di una o più delle circostanze esposte nelle singole lettere della questione medesima.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).